

ALLEGATO "A"  
REP. N. 62.278/10.484  
STATUTO DELLA  
**FONDAZIONE PIETRO GAMBA"**

Articolo 1

E' costituita una Fondazione denominata:

"FONDAZIONE PIETRO GAMBA"

Organizzazione Non Lucrativa di Utilita' Sociale

Articolo 2

La Fondazione ha sede in Comune di Stezzano, via Canonici n. 19.

La Fondazione può istituire sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni ed uffici in Italia ed all'estero.

Articolo 3

La durata della Fondazione è illimitata.

Articolo 4

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è apolitica.

Essa intende sostenere e proseguire l'opera esemplare del dott. Pietro Gamba, concretizzantesi nell'assistenza medica ed ospedaliera nelle zone rurali della Bolivia e/o in quei paesi e regioni la cui popolazione soffre la mancanza di servizi attinenti alla salute.

L'opera della Fondazione si svolgerà in particolar modo nelle zone rurali della Bolivia con attenzione privilegiata alle persone povere di mezzi economici e bisognose di sostegno per la propria salute.

La Fondazione si propone pertanto l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, da attuarsi nei seguenti settori:

- a) realizzazione di luoghi di ricovero quali ospedali e centri di soccorso;
- b) assistenza medica ed ospedaliera in generale;
- c) assistenza alimentare;
- d) attività di recupero di materiali ospedalieri dismessi dagli enti possessori;
- e) sostegno ad altri enti finalizzati a progetti di volontariato aventi analogo intendimento.

Le finalità solidaristiche sono perseguite ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, del D.Lgs. n. 460/1997 e successive modifiche o integrazioni.

La Fondazione potrà svolgere ogni altra iniziativa rispondente alle proprie finalità istituzionali, e pertanto, a titolo esemplificativo e non tassativo, potrà svolgere le seguenti attività:

- organizzare tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, proiezione di films e documentari;
- allestire corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in particolare nelle materie attinenti o connesse allo scopo

dell'ente; costituire comitati o gruppi di studio e ricerca;

- pubblicare riviste-bollettino, giornali purchè non quotidiani, riviste e periodici, atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche;

- promuovere intese con istituti, associazioni, enti, fondazioni operanti in settori analoghi o connessi al proprio, sia in Italia che all'estero, nonchè stipulare accordi e convenzioni sia con enti ed istituzioni nazionali ed internazionali, che con Amministrazioni pubbliche.

La Fondazione può compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura reale o personale, mobiliare od immobiliare ed ogni altra attività, anche non espressamente prevista dallo Statuto, che risulti necessaria od anche semplicemente utile alla realizzazione dei propri scopi istituzionali.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Articolo 5

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla somma di Euro 120.000 (centoventimila) erogata a favore della Fondazione in sede di atto costitutivo e pertanto costituente il "patrimonio iniziale" della Fondazione;

- dai beni che potranno pervenire alla Fondazione per testamento, donazione o ad altro titolo, nonchè dai contributi provenienti da persone fisiche o giuridiche e/o da associazioni anche non riconosciute ovvero da Istituzioni italiane, estere o sovranazionali, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;

- dagli avanzi della gestione annuale;

- da qualsiasi altra entrata derivante da attività o iniziative finalizzate all'incremento del patrimonio.

Alle spese occorrenti al funzionamento ed allo svolgimento delle sue attività, la Fondazione provvederà con le rendite del patrimonio, con i proventi della gestione dell'attività, con eventuali donazioni di privati ed Enti non destinati a fini di incremento del patrimonio e con gli eventuali contributi dello Stato, degli Enti locali e di altri Enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

Alla Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Alla Fondazione è fatto espresso obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente

connesse.

#### Articolo 6

Saranno "Sostenitori" della Fondazione gli Enti o i privati, italiani o stranieri, che versino contributi nelle misure indicate di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.

Saranno nominati "Benemeriti" della Fondazione gli Enti o le persone fisiche, italiani o stranieri, le cui elargizioni a favore della Fondazione siano di valore rilevante e comunque non inferiore ad Euro 10.000 (diecimila), precisato che, indipendentemente dalla avvenuta effettuazione della elargizione, l'assunzione della qualifica di "Benemerito" è subordinata alla preventiva ed insindacabile accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Ad essi sarà riservata una rappresentanza negli organi della Fondazione.

L'elezione dei rappresentanti dei "Benemeriti" sarà fatta, a maggioranza degli intervenuti, da parte della assemblea di categoria.

Le modalità di funzionamento dell'Assemblea dei "Benemeriti" verranno individuate con apposito Regolamento che sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

In considerazione della particolare finalità sociale e spirituale della Fondazione, si auspica una qualificata presenza nell'assemblea dei "Benemeriti" di soggetti di fede cattolica.

#### Articolo 7

Organi della Fondazione sono:

- a) il Presidente;
- b) uno o due Vicepresidenti;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Revisori.

#### Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione è inizialmente composto da n. 6 (sei) membri, di cui n. 4 (quattro) membri permanenti e n. 2 (due) membri elettivi.

I membri permanenti sono:

- il dott. PIETRO GAMBA, nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione a vita in sede di atto costitutivo della Fondazione; in caso di rinuncia alla carica di Consigliere e Presidente, il dott. PIETRO GAMBA rivestirà la carica di Presidente Onorario della Fondazione, con poteri consultivi in seno al Consiglio di Amministrazione e senza diritto di voto; in caso di sua cessazione dalla carica per qualsivoglia causa, il posto di Consigliere resosi vacante verrà abolito ed il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero complessivo di membri conseguentemente ridotto;
- il Vescovo di Bergamo, mons. FRANCESCO BESCHI; in caso di sua cessazione dalla carica per qualsivoglia causa, questi

verrà sostituito da soggetto liberamente designato dal dott. PIETRO GAMBA; in mancanza di tale designazione per qualsivoglia causa, il Vescovo verrà sostituito attingendo tra i discendenti maggiorenni del dott. PIETRO GAMBA, partendo dal maggiore di età; in mancanza, egli verrà sostituito attingendo tra i parenti in linea collaterale maggiorenni del dott. PIETRO GAMBA, partendo dal maggiore di età; in mancanza il posto di Consigliere resosi vacante verrà abolito ed il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero complessivo di membri conseguentemente ridotto;

- due componenti liberamente designati dal dott. PIETRO GAMBA; in caso che cessi dalla carica uno di tali membri permanenti, questi verrà sostituito da soggetto liberamente designato dal dott. PIETRO GAMBA; in mancanza di tale designazione per qualsivoglia causa, i membri permanenti cessati dalla carica verranno sostituiti attingendo tra i discendenti maggiorenni del dott. PIETRO GAMBA, partendo dal maggiore di età; in mancanza, i membri permanenti cessati dalla carica verranno sostituiti attingendo tra i parenti in linea collaterale maggiorenni del dott. PIETRO GAMBA, partendo dal maggiore di età; in mancanza il posto o i posti di Consigliere resisi vacanti verranno aboliti ed il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero complessivo di membri conseguentemente ridotto.

I componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione, per qualsivoglia causa, di tutti i membri permanenti del Consiglio di Amministrazione, esso sarà composto di soli membri elettivi, in numero da 3 (tre) a 5 (cinque).

I membri elettivi, alla scadenza dei membri nominati in sede di atto costitutivo, verranno designati come segue:

- un Consigliere elettivo sarà nominato dall'assemblea dei "Benemeriti";
- gli altri Consiglieri elettivi saranno nominati dalla "ASSOCIAZIONE AMICI PIETRO GAMBA" ONLUS, con sede in Stezzano, via Canonici n. 19.

In caso di mancata nomina del Consigliere da parte dell'assemblea dei "Benemeriti", tutti i membri elettivi saranno nominati dalla "ASSOCIAZIONE AMICI PIETRO GAMBA" ONLUS.

In caso di cessazione per qualsiasi causa di un Consigliere elettivo, prima della scadenza del triennio, si procederà alla sua sostituzione mediante designazione da parte della "ASSOCIAZIONE AMICI PIETRO GAMBA" ONLUS; il Consigliere così designato durerà in carica fino alla scadenza naturale dei membri elettivi del Consiglio di Amministrazione.

Qualora venga a cessare la maggioranza dei Consiglieri elettivi, si provvederà al rinnovo di tutti i Consiglieri

medesimi.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio, appositamente documentate.

#### Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione, in caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa del suo primo Presidente, dott. PIETRO GAMBA, elegge il Presidente tra i suoi membri permanenti, se esistenti, o in mancanza, tra i suoi membri elettivi.

Il Consiglio di Amministrazione elegge altresì uno o due Vicepresidenti che sostituiranno il Presidente in caso di assenza o impedimento; essi inoltre esercitano quelle funzioni che verranno delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni, ed esercita i poteri che il Consiglio delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro e non oltre trenta giorni dalla data della avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, eventualmente anche a mezzo posta elettronica, purchè con firma certificata in via digitale.

#### Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- a) delibera il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione morale e finanziaria;
- b) approva il Regolamento;
- c) gestisce il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico che sarà disciplinato da norme di diritto privato;
- d) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, ed in particolar modo delibera preventivamente ed insindacabilmente sulla assunzione della qualifica di "Benemerito";
- e) delibera sugli acquisti degli immobili e dei mobili, stabilendone la destinazione;
- f) delibera sulle alienazioni, vendite e su qualsiasi altro atto di alienazione e/o di disposizione di beni che formano parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate;
- g) predispone i programmi di lavoro e di intervento della Fondazione e stabilisce la destinazione delle risorse economiche a sostegno delle attività ritenute meritevoli;
- h) provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- i) delibera con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti in carica, le modifiche allo Statuto;
- l) nomina direttori nonchè procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di subdelega;
- m) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio della Fondazione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- n) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati, nazionali e internazionali;
- o) delibera sulla eventuale costituzione di comitati, commissioni, centri di studio e di ricerca, fissandone le attribuzioni, la durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero;
- p) provvede alla nomina di un componente il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio può delegare i poteri di cui ai punti c), d), h), l), n), o) del presente articolo al Presidente, ai Vicepresidenti o ad un Comitato Esecutivo, nominato dal Consiglio stesso nel proprio ambito, composto da tre membri, il Presidente, un Vicepresidente ed un Consigliere, determinandone le competenze.

Il Consiglio può conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di subdelega, fissandone le attribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sotto la presidenza del Presidente o del Vicepresidente e delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Fanno eccezione i casi nei quali lo Statuto preveda, sia per la validità di costituzione che per le delibere una maggioranza qualificata. Quando si verifichi una parità di voti, avrà la prevalenza il voto del Presidente della Fondazione.

La convocazione del Consiglio avviene ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte l'anno, per l'esame e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Fondazione e comunque deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre componenti, dei quali uno nominato dal Consiglio di Amministrazione, uno dalla "ASSOCIAZIONE AMICI PIETRO GAMBA" ONLUS ed uno dall'assemblea dei "Benemeriti" o, in mancanza, sempre dalla "ASSOCIAZIONE AMICI PIETRO GAMBA" ONLUS.

Vengono inoltre nominati due revisori supplenti, uno nominato dal Consiglio di Amministrazione ed uno dalla "ASSOCIAZIONE AMICI PIETRO GAMBA" ONLUS, i quali sostituiranno automaticamente i revisori nominati, che cessino di far parte del collegio per qualsiasi ragione.

Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; effettua verifiche di cassa; redige le relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo che dovranno essere allegate agli stessi.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio, appositamente documentate.

#### Articolo 13

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1°

gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'organo amministrativo della Fondazione ha l'obbligo:

- di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- di adottare una rigida trasparenza gestionale, non omettendo alcun requisito di bilancio.

#### Articolo 14

La Fondazione si scioglie:

- per esaurimento o sopravvenuta impossibilità dello scopo;
- per essere il patrimonio divenuto insufficiente allo scopo.

In caso di scioglimento della Fondazione, da qualsiasi causa determinata, tutti i beni della Fondazione saranno obbligatoriamente devoluti, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ad enti che comunque perseguano finalità uguali o analoghe a quelle della Fondazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sue successive modifiche od integrazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Se la devoluzione avviene a favore di associazioni riconosciute o non riconosciute, resterà escluso ogni diritto individuale degli associati sui beni medesimi, anche in caso di estinzione e di scioglimento di esse.

Nel caso si verificasse una causa di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori che potranno essere scelti fra gli stessi membri del Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 15

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

F.ti: GAMBA PIETRO

BESCHI FRANCESCO

TORREZ FRONTANILLA MARGARITA SEBASTIANA

GAMBA TORREZ SILVIA

D'ADDA GIANPAOLO

CASTALDELLO ANTONIO

MAZZANTINI MOIRA FRANCESCA

LAVEZZO LINO

GALLI GIOVANNA PAOLA

BONACCHI GRAZIELLA

TIANI CRISTINA Teste

PAPINI EMILIO Teste

ANDREA CINIGLIA Notaio - Impronta del sigillo